


| | | |
|---|--|------------|
|  | SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E RITIRO MATERIALE LEGNOSO | Rev. 01 |
| | CAPITOLATO D'ONERI | 30/08/2023 |

Art. 1 – Definizioni

1. Per “Committente” si intende la società E.S.CO. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. che affida il servizio oggetto del presente capitolato.
2. Per “Appaltatore” si intende l’operatore economico che esegue le prestazioni oggetto del presente capitolato in possesso delle attrezzature necessarie alle lavorazioni oggetto della fornitura del materiale, per taglio, esbosco, cippatura e trasporto, tenendo conto delle particolarità delle situazioni e dei luoghi.
3. Per “Contratto” si intende l’insieme dei documenti contrattuali costituiti da: l’ordine di servizio (o lettera di affido incarico), il presente capitolato con i relativi allegati, nonché l’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
4. Per “Direttore dell’esecuzione del contratto” si intende il soggetto designato dal Committente, avente potere di rappresentanza del Committente nei confronti dell’Appaltatore ai fini della gestione amministrativa e tecnica del contratto.
5. Per “FILIERA CORTA” si intende l’impiego sostenibile di biomassa legnosa locale, rivalorizzando le superfici forestali pubbliche e private del territorio limitrofo con l’utilizzazione di assortimenti legnosi che permettano lo sfruttamento e la gestione di porzioni di territorio montano, altrimenti abbandonate al degrado, al fine di prevenire attraverso, la corretta e sostenibile gestione forestale, le calamità naturali in parte causate dal degrado e dall’abbandono della montagna, attivare nuova imprenditoria ed economia locale legata alla realizzazione, alimentazione e gestione degli impianti a biomassa determinando attraverso tali attività ricadute economiche e sociali positive sulla collettività. La provenienza deve garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera di provenienza della biomassa definendo il bacino di approvvigionamento e il nominativo del soggetto pubblico o privato proprietario del bosco interessato dal prelievo di biomassa legnosa.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

1. L’oggetto del presente capitolato consiste nelle seguenti prestazioni:
 - a) la somministrazione di cippato di tipologia A1 e B2 (secondo la norma ISO 17225-4) agli impianti di combustione e gassificazione del Committente siti in loc. Praso nel Comune di Valdaone (TN) garantendo altresì la tracciabilità del combustibile fornito, adottando modalità che rendano evidente la provenienza del combustibile e deve comunque essere assicurata l’ottemperanza della filiera di approvvigionamento;
 - b) il ritiro in sito (piazzale forestale di Morandino), la cippatura e la riconsegna di materiale legnoso (legname guasto, cimali e ramaglie) nella disponibilità del Committente.
2. L’Appaltatore assume, con gestione a proprio rischio, l’esecuzione delle prestazioni di cui al precedente comma 1., secondo quanto di seguito specificato.

Art. 3 – Prestazioni comprese in contratto

Art. 3.1 – Somministrazione del cippato

1. L’Appaltatore si impegna a garantire il trasporto, consegna e scarico nel deposito di centrale, del cippato, presso la centrale di teleriscaldamento del Committente, sita in loc. Praso nel Comune di Valdaone (TN), secondo il calendario, le quantità e le tipologie riportate nell’Allegato 1_STIME FABBISOGNO DISPONIBILITA’. Le singole consegne sono stimate in circa 100-150 msr/settimana.
2. I dati riportati nell’Allegato 1_STIME FABBISOGNO DISPONIBILITA’ e quelli relativi ai quantitativi settimanali, sono stimati, si riferiscono a previsioni medie mensili e potranno subire variazioni senza che l’Appaltatore possa sollevare alcuna pretesa. Pertanto le singole consegne, per i quantitativi e tipologia di

| | | |
|---|--|------------|
|  | SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E RITIRO MATERIALE LEGNOSO | Rev. 01 |
| | CAPITOLATO D'ONERI | 30/08/2023 |

cippato necessari, saranno eseguite alle date indicate nelle richieste scritte, a mezzo posta elettronica, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, in funzione dell'effettivo fabbisogno della centrale, con preavviso minimo di 5 giorni lavorativi.

3. Il cippato dovrà avere le caratteristiche tecniche di cui all'art. 4.

Art. 3.2 – Vendita del materiale legnoso

1. L' Appaltatore si impegna a ritirare e riconsegnare, previa cippatura, tutto il materiale legnoso nella disponibilità della Stazione appaltante.
2. Il quantitativo minimo di materiale per ciascun ritiro è stabilito in 200 msr.
3. Il materiale in questione potrà essere di tipo "bianco", vale a dire ricavato da solo legno, oppure di tipo "verde", vale a dire proveniente da ramaglie, oppure "misto".
4. Il ritiro dovrà essere effettuato dall'Appaltatore alla data di volta in volta indicata nella richiesta scritta, a mezzo posta elettronica, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, in funzione dell'effettiva disponibilità del materiale, con preavviso minimo di 5 giorni lavorativi. Le quantità effettive di materiale ed il relativo riparto fra le diverse categorie, oltre che la percentuale del 50% riferita alla tipologia di materiale di tipo "misto" potrà quindi subire variazioni anche significative.
5. La lavorazione del materiale legnoso dovrà essere eseguita da impresa iscritta all'Elenco delle Imprese Forestali ai sensi dell'art. 61 della Legge Provinciale del 23 maggio 2007, n. 11 (se con sede in Trentino o equiparato se con sede in altre Regioni).
6. Il ritiro del materiale dovranno avvenire esclusivamente presso il piazzale di Morandino (TN).
7. Non dovranno in nessun caso essere abbandonati, nemmeno temporaneamente, rifiuti nell'area di consegna.
9. L' Appaltatore assume a propri onere e rischio l'esecuzione dei lavori di cippatura ed assume la piena responsabilità nei confronti dell'ente proprietario dell'area di consegna e circa il rispetto di tutte le normative in materia di tutela ambientale e della natura vigenti, manlevando il Committente da qualsiasi responsabilità a tale titolo.
10. Il quantitativo di cippato ricavato dovrà essere cubato a cura e spese dell'Appaltatore, in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato, e copia del verbale della misurazione, contenente l'indicazione della tipologia del materiale di provenienza ("bianco" e/o "verde"), allegata alla copia del Documento di Trasporto. Sulla base di tali ricevute il Direttore dell'esecuzione del contratto annoterà i quantitativi di cippato progressivamente ricavato su apposito registro, che farà fede ad ogni effetto contrattuale. Nel caso di materiale di tipo "misto" ("bianco" e "verde"), l'incidenza percentuale di ciascuna delle due tipologie, anche ai fini dell'applicazione dei corrispettivi contrattuali, sarà attribuita a seguito di opportuna campionatura eseguita in contraddittorio.


Art. 4 – Specifiche tecniche del cippato

Art. 4.1 Cippato per impianto di combustione

1. Il cippato destinato all'impianto di combustione dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

Provenienza, origine e qualità del cippato:

il cippato deve essere prodotto dalla lavorazione meccanica di legno vergine come definito nel d.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Il cippato può essere prodotto dalla sminuzzatura di: stanghe, tronchi sramati, legname guasto, ramaglia, refili e sciaveri o altri scarti di prima lavorazione del legno che consentano di ottenere cippato di **qualità B1** (Parametri qualitativi indicati nell'Allegato 2_Specifiche qualitative biomasse).

| | | |
|---|--|------------|
|  | SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E RITIRO MATERIALE LEGNOSO | Rev. 01 |
| | CAPITOLATO D'ONERI | 30/08/2023 |

Contenuto di cenere:

il contenuto di cenere massimo ammesso è inferiore o uguale al 3% ai sensi della UNI EN ISO 17225-4.

Sottoprodotto:

L'Appaltatore deve dimostrare la sussistenza delle condizioni che permettono di qualificare i residui delle utilizzazioni boschive o della prima lavorazione del legno utilizzati per la produzione del cippato come sottoprodotti. Tale dimostrazione può essere effettuata tramite la compilazione delle schede tecniche previste nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 oppure mediante la produzione di qualsiasi documento che provi la sussistenza delle condizioni contenute nel art.184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

Pezzatura: le caratteristiche di pezzatura del cippato devono essere dichiarate dall'Appaltatore sulla base di quanto previsto dalla Norma UNI EN ISO 17225-4:2014. Il cippato consegnato dovrà appartenere alla classe P31.5S (cfr Allegato 2_Specifiche qualitative biomasse) secondo quanto previsto dalla norma ISO 17225-4:2014 con determinazione in base alla norma EN 17827-1:2013. Il Committente si riserva di accettare pezzature differenti, su richiesta dell'Appaltatore, compatibilmente con le esigenze dell'impianto. I valori saranno dichiarati dall'Appaltatore mediante rilascio, per ciascuna consegna, della "Scheda tecnica di consegna cippato e dichiarazione di conformità ai sensi della norma ISO 17225-4" (Allegato 3_Scheda tecnica di consegna) e verificati periodicamente dal Committente.

Purezza: il cippato consegnato deve essere privo di elementi estranei quali: sassi, chiodi, fili, bulloni, terra ed ogni altro materiale estraneo e contaminante.

Contenuto idrico e peso del carico:

Sia il contenuto idrico sia il peso del carico saranno determinati e dichiarati dall'Appaltatore. Il Committente può richiedere una verifica in contraddittorio di M, sulla base di un metodo di verifica concordato tra le parti, secondo le procedure riportate nell'Allegato 4_Protocollo di campionamento.

Art. 4.2 Cippato per impianto di gassificazione

1. Il cippato destinato all'impianto di gassificazione dovrà rispondere alle seguenti specifiche tecniche:

Provenienza, origine e qualità del cippato:

il cippato consegnato deve essere prodotto dalla lavorazione meccanica di legno vergine come definito nel D.lgs 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".

Il cippato può essere prodotto dalla sminuzzatura di: stanghe, tronchi sramati, refili e sciaveri o altri scarti di prima lavorazione del legno che consentano di ottenere cippato con le caratteristiche idonee al processo di gassificazione. Cippato di **qualità A2** Allegato 3_Scheda tecnica di consegna).


Contenuto di cenere:

il contenuto di cenere massimo consentito deve essere inferiore all'1,5%.

Sottoprodotto:

L'Appaltatore deve dimostrare la sussistenza delle condizioni che permettono di qualificare i residui delle utilizzazioni boschive o della prima lavorazione del legno utilizzati per la produzione del cippato come sottoprodotti. Tale dimostrazione può essere effettuata tramite la compilazione delle schede tecniche previste nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 oppure mediante la produzione di qualsiasi documento che provi la sussistenza delle condizioni contenute nel art.184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

Pezzatura: la pezzatura del cippato deve essere dichiarata dall'Appaltatore, con riferimento alla norma UNI EN ISO 17225-4. Il cippato consegnato dovrà appartenere alla classe P31.5S (cfr. Allegato 2_Specifiche qualitative biomasse), determinate in base alla prova standard EN 17827-1:2013. I valori saranno dichiarati dall'Appaltatore mediante rilascio, per ciascuna consegna, della "Scheda tecnica di consegna del cippato e

| | | |
|---|--|------------|
|  | SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E RITIRO MATERIALE LEGNOSO | Rev. 01 |
| | CAPITOLATO D'ONERI | 30/08/2023 |

la dichiarazione di conformità ai sensi della norma ISO 17225-4" (Allegato 3_Scheda tecnica di consegna). La pezzatura sarà soggetta a periodiche verifiche da parte del Committente.

Purezza: il cippato consegnato deve essere privo di elementi estranei quali: sassi, chiodi, fili, bulloni, terra ed ogni altro materiale estraneo e contaminante.

Contenuto idrico e peso del carico:

il contenuto idrico (M) massimo consentito è del 35%. Sia il contenuto idrico sia il peso del carico saranno determinati e dichiarati dall'Appaltatore. Il Committente può richiedere una verifica in contraddittorio di M, sulla base di un metodo di verifica concordato tra le parti, secondo le procedure riportate nell'Allegato 4_Protocollo di campionamento.

Art. 4.3 – Cippato misto


1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà richiedere ovvero autorizzare la consegna di singoli carichi di cippato avente in parte le caratteristiche di cui all'art. 4.1. ed in parte le caratteristiche di cui all'art. 4.2.
2. In tale evenienza le parti concorderanno all'atto della consegna l'incidenza ponderale delle due tipologie, mediante opportuna campionatura, eseguita in contraddittorio, ai fini dell'applicazione dei corrispettivi contrattuali.

Art. 4.4 – Filiera corta

1. L'Appaltatore rilascerà, per ogni consegna di cippato in centrale, idonea certificazione della provenienza del materiale da "filiera corta", come definita nell'Allegato 2 del Piano energetico-ambientale provinciale 2013-2020 e s.m.i.
2. In assenza della predetta certificazione il cippato sarà rifiutato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà essere sostituito dall'Appaltatore immediatamente, pena il risarcimento dei danni, compresi quelli da lucro cessante.

Art. 5 – Controlli e verifiche, non conformità

1. Ai fini della verifica di conformità del materiale, il Direttore dell'esecuzione del contratto può richiedere all'Appaltatore di scaricare il materiale nel piazzale delle centrale di teleriscaldamento.
2. Qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto contesti la conformità del cippato rispetto a quanto dichiarato dall'Appaltatore nella Scheda tecnica di consegna del cippato e la dichiarazione di conformità ai sensi della norma ISO 17225-4" (Allegato 3_Scheda tecnica di consegna), le parti procedono congiuntamente ad effettuare un campionamento del carico conferito, secondo le procedure riportate nell'Allegato 4_Protocollo di campionamento e ad inviare il campione ad un laboratorio accreditato ISO 17025 ed accreditato a tutte le prove standard previste dalla ISO 17225-4 per la classificazione del cippato.
3. Le parti accettano quindi il risultato delle analisi del laboratorio. Il costo delle analisi sarà a carico dell'Appaltatore se il carico risulta essere difforme in senso peggiorativo rispetto a quanto dichiarato, mentre sarà a carico del Committente qualora risultasse conforme o migliorativo.
4. Nelle more dell'esecuzione delle prove, il Committente potrà richiedere all'Appaltatore l'immediata sostituzione del carico con altro carico, a spese dell'Appaltatore stesso.
5. Nel caso di non conformità accertate ai sensi dei commi precedenti, il Committente potrà richiedere la rimozione e la sostituzione del carico con altro conforme, a spese dell'Appaltatore stesso. In alternativa, qualora il cippato risultasse non conforme ma comunque utilizzabile, il Committente potrà accettare il carico applicando tuttavia una penale pari al 50% del prezzo contrattuale.
6. Si prescinde dall'applicazione delle procedure riportate nell'Allegato 4_Protocollo di campionamento, e trova applicazione il comma 5, in caso di non conformità evidenti, quali la presenza, riscontrata dal

| | | |
|---|--|------------|
|  | SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E RITIRO MATERIALE LEGNOSO | Rev. 01 |
| | CAPITOLATO D'ONERI | 30/08/2023 |

Direttore dell'esecuzione del contratto, di materiale estraneo oppure di essenze escluse a sensi dell'Allegato 2_Specifiche qualitative biomasse.

Art. 6 - Durata


1. Il Contratto ha decorrenza dalla data della sua stipulazione oppure dall'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ed avrà automatica scadenza, senza necessità di disdetta, decorso un anno.
2. L'Appaltatore si impegna a proseguire oltre la scadenza, originaria o prorogata, per il tempo strettamente necessario al Committente per procedere all'affidamento del contratto ad altro appaltatore (cosiddetta "proroga tecnica"), alle stesse condizioni economiche e normative.

Art. 7 - Corrispettivi e pagamenti

1. Il corrispettivo spettante all'Appaltatore a fronte della somministrazione del cippato di cui all'art. 3.1 del presente capitolato è pari a quanto previsto nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore nell'ambito della procedura di affidamento del contratto.
2. Il corrispettivo relativo al ritiro, cippatura e consegna del materiale legnoso di cui all'art. 3.2., è pari a quanto previsto nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore nell'ambito della procedura di affidamento del contratto.
3. Tutti i corrispettivi di cui al presente articolo si intendono compensati a misura, secondo i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in fase di gara, e comprendono tutte le prestazioni previste dal presente capitolato.
4. **L'importo complessivo contrattuale potrà variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite, esclusivamente su richiesta del Committente, ferme restando le condizioni previste dal presente capitolato.**
5. I corrispettivi spettanti all'Appaltatore si intendono fissi ed immutabili per l'intera durata annuale del contratto. In caso di esercizio, da parte del Committente, della proroga tecnica alla scadenza del contratto, i prezzi unitari contrattuali potranno essere, a richiesta, adeguati in misura fino al 90% della variazione dei prezzi del cippato pubblicata dall'Associazione Italiana Energie Agriforestali (AIEL).
6. Trova applicazione, per quanto non previsto nel presente articolo, l'art. 120 del D. Lgs 36/2023 in tema di modifiche del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso.
7. La liquidazione dei corrispettivi avverrà con cadenza trimestrale, entro il giorno 10 del mese successivo, e comunque subordinatamente all'accettazione da parte del Committente delle quantità registrate nel periodo di competenza.
8. Tutti i pagamenti dovuti, sia attivi che passivi, saranno eseguiti a 60 giorni data fattura fine mese.

Art. 8 – Penali per ritardo

1. In caso di mancato rispetto dei tempi previsti dall'art. 3.1 per ciascuna consegna del cippato in centrale, per cause imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo è soggetto ad una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.
2. In caso di mancata sostituzione di singoli carichi di cippato, su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, in tutti i casi previsti dal presente capitolato, per cause imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo è soggetto ad una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.
3. Le penali di cui al presente articolo non possono, complessivamente, superare il 10% dell'importo contrattuale relativo alle prestazioni di cui all'art.3.1.
4. Sono sempre oggetto di addebito da parte dell'Appaltatore le penali e/o gli indennizzi eventualmente corrisposti dal Committente ai propri clienti a causa degli eventuali disservizi provocati dal ritardo.

| | | |
|---|--|------------|
|  | SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E RITIRO MATERIALE LEGNOSO | Rev. 01 |
| | CAPITOLATO D'ONERI | 30/08/2023 |


5. Quanto dovuto dall'Appaltatore a titolo di penali o di addebiti può essere addebitato dal Committente mediante compensazione con qualsiasi pagamento dovuto all'Appaltatore.
6. L'applicazione delle penali e degli addebiti ai sensi del presente articolo non pregiudica, in nessun caso, il diritto del Committente al risarcimento del danno ulteriore, ivi compreso il danno da lucro cessante.

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa

1. Il Committente potrà risolvere il Contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, anche nei seguenti casi:
 - a) addebito di penali per un importo complessivamente superiore al 10% dell'importo contrattuale relativo alle prestazioni di cui all'art. 3.1;
 - b) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - c) accertata violazione delle norme in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore;
 - d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del Contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero l'esercizio dell'attività;
 - e) sopravvenuto accertamento di motivi di esclusione ai sensi dell'art. artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del CODICE DEI CONTRATTI d.lgs. 36/2023, a carico dell'Appaltatore;
 - f) accertati inadempimenti rispetto alla normativa ambientale da parte dell'Appaltatore; a riguardo il Committente si riserva di effettuare controlli a campione, in ogni momento, sul rispetto delle norme ambientali da parte dell'Appaltatore;
 - g) violazione, da parte dell'Appaltatore, di norme di comportamento previste nel Codice Etico e nel Piano di prevenzione della corruzione adottati dal Committente;
 - h) comminazione di sanzioni, di qualunque tipo, a carico del Committente a causa di inadempimento dell'Appaltatore.
2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1., la risoluzione unilaterale del Contratto è esercitabile da parte del Committente previa semplice messa in mora di 5 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.
3. Ferma restando l'applicazione delle penali eventualmente previste in relazione alle diverse tipologie di inadempimento, ed indipendentemente dall'applicazione di esse, sono sempre dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi ed i danni da lucro cessante. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere, anche in via cautelare nelle more della quantificazione dei danni, qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite, nonché può rivalersi sulla garanzia definitiva costituita ai sensi del presente capitolato.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore è comunque tenuto, su richiesta del Committente, a proseguire l'esecuzione del contratto fino all'effettivo subentro di altro appaltatore.
5. Il Committente dispone quindi la contabilizzazione delle prestazioni effettivamente e regolarmente rese dall'Appaltatore alla data di effetto della risoluzione ed alla determinazione del conseguente corrispettivo.

Art. 10 - Subappalto

1. Il subappalto, previa autorizzazione del Committente, è consentito alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 118 del Codice dei Contratti D.lgs. 36/2023.

| | | |
|---|--|------------|
|  | SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E RITIRO MATERIALE LEGNOSO | Rev. 01 |
| | CAPITOLATO D'ONERI | 30/08/2023 |

Art. 11 - Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni

1. L' Appaltatore dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. Relativamente alle attività di consegna e scarico del cippato nel deposito presso la centrale di teleriscaldamento, di cui all'art. 3.1, le Parti, prima dell'esecuzione della prima consegna, effettueranno una riunione di coordinamento ai fini di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008, per identificare i rischi da interferenze e definire le eventuali misure per eliminarli ovvero per ridurli al minimo. Fino a tale momento è fatto divieto all'Appaltatore di eseguire le consegne.
3. Relativamente alle prestazioni di cui all'art. 3.2, le Parti, prima dell'esecuzione del primo ritiro, effettueranno una riunione di coordinamento ai fini di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008, per definire le modalità di accesso e di utilizzo dell'area di consegna.
4. L'incidenza degli oneri della sicurezza ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è stimata in misura di euro 500,00.- afferenti alle sole prestazioni di cui all'art. 3.2. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi generali", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D. Lgs. 81/08 dell'Appaltatore (ad esempio la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, DPI, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell'ambito dell'importo a base d'asta in quanto compresi negli oneri generali dell'Appaltatore.
La stazione appaltante ha valutato espressamente gli oneri per la sicurezza relativi all'esecuzione del servizio. Gli oneri della sicurezza sono indicati e non sono soggetti a ribasso. L'appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente in cui andrà ad operare. L'appaltatore si impegna a coordinarsi con l'Amministrazione per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze, nonché ridurre al minimo le interferenze tra le attività svolte dall'appaltatore nell'espletamento del servizio nelle sedi e nelle aree interessate dalle attività oggetto del presente contratto. Sarà cura dell'appaltatore porre in opera adeguati sistemi di intervento, in modo da eseguire le attività senza la presenza di terzi. Resta inteso che le modalità di eliminazione delle interferenze dovranno trovare definizione in accordo con l'Amministrazione.
5. In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.
6. Le gravi e ripetute violazioni comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione.

Art. 12 – Tutela dei lavoratori

1. Si richiamano e si applicano integralmente al contratto le normative sulla regolarità contributiva e retributiva del personale alle dipendenze dell'Appaltatore.
2. Tutti gli obblighi ed oneri retributivi, assicurativi, previdenziali, assistenziali previsti a favore dei lavoratori e collaboratori dell'Appaltatore fanno carico a quest'ultimo, che ne è l'unico responsabile.
3. Si richiamano in particolare le disposizioni di cui all'art. 32, comma 1 della L.P. 2/2016.

Art. 13 – Definizione delle controversie

1. Per la definizione delle controversie il Foro competente è individuato, in via esclusiva, in base alla sede del Committente, con esclusione della competenza arbitrale. E' sempre possibile la transazione.

| | | |
|---|--|------------|
|  | SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E RITIRO MATERIALE LEGNOSO | Rev. 01 |
| | CAPITOLATO D'ONERI | 30/08/2023 |

Art. 14 - Facoltà del Committente di utilizzo di mezzi integrativi

1. In casi di carenza e/o inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, come pure in caso di risoluzione del Contratto, il Committente si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi di terzi soggetti.
2. L'Appaltatore si impegna a rimborsare tutti i costi sostenuti dal Committente a norma del presente articolo.

Art. 15 – Garanzia definitiva

1. Precedentemente alla stipulazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere a costituire la garanzia definitiva, con le modalità e di importo conforme a quanto previsto dall'art. 117 del Codice dei Contratti D.lgs. 36/2023.
2. Il Committente potrà avvalersi della garanzia parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'Appaltatore e, fra l'altro, per le spese sostenute per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, per il pagamento delle eventuali penali irrogate, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale.
3. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione del contratto essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente; in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Art. 16 - Assicurazione


1. L'Appaltatore deve essere in possesso di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con le seguenti caratteristiche minime:
 - massimale pari o superiore ad euro 3.000.000 per danni a cose e persone;
 - contemplare, fra le attività assicurate, quelle oggetto del presente capitolato;
 - contemplare, fra i soggetti terzi, anche i soggetti committenti;
 - assicurare anche le responsabilità riconducibile a prestazioni di subappaltatori, subfornitori e/o collaboratori.

Art. 17 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo Contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico totale dell'Appaltatore.
2. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'I.V.A. è regolata dalla legge.

Art. 18 - Domicilio dell'Appaltatore e recapiti

1. Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali impegnandosi reciprocamente a comunicare ogni variazione delle stesse.
2. L'Appaltatore indica quali recapiti utili, per tutte le comunicazioni previste dal presente capitolato, quelli indicati in sede di presentazione dell'offerta.

| | | |
|---|--|------------|
|  | SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E RITIRO MATERIALE LEGNOSO | Rev. 01 |
| | CAPITOLATO D'ONERI | 30/08/2023 |

Art. 19 - Obblighi di tracciabilità

1. Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti e si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 3, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi; gli estremi dei conti correnti devono essere riportati anche nelle fatture. Qualora risulti che le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto, senza ulteriori formalità, con ogni conseguente responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente per i danni ad esso conseguenti.
2. L'Appaltatore si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al contratto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.
3. L'Appaltatore si impegna, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subcontraenti o fornitori/clienti, all'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e l'ufficio territoriale del Governo competente. Qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al presente comma, deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al Committente il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Borgo Chiese,

L'Appaltatore

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si accettano espressamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 del presente capitolato.

L'Appaltatore

Allegati:

Allegato 1 _STIME FABBISOGNO DISPONIBILITA'

Allegato 2 _Specifiche qualitative biomasse

Allegato 3 _Scheda tecnica di consegna

Allegato 4 _Protocollo di campionamento